

Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/1996 concernente edifici destinati all'agriturismo)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.>>.